

L. 2 agosto 2007, n. 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006

1. Autorizzazione alla ratifica.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.

2. Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

3. Copertura finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegati

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TURCA**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito denominati le «Parti»;

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Turchia;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 *Definizioni.*

(1) Ai fini del presente Accordo, si intende per «coproduzione audiovisiva» un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione prioritariamente nelle sale cinematografiche e poi in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

Articolo 2 *Film Nazionali.*

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi concessi ai film nazionali che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.

(2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorità competenti di entrambe le Parti.

Articolo 3 *Autorità competenti.*

(1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema;

per la Repubblica di Turchia: il Ministero della Cultura e del Turismo, Direzione Generale Copyrights e Cinema.

Articolo 4 *Coproduzione.*

(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

Articolo 5

Riprese.

(1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.

(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Turchia, o cittadini di Stato membro dell'Unione Europea.

(3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.

(4) Il personale tecnico e artistico straniero che lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di Turchia può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come residente permanente in Italia o in Turchia.

Articolo 6

Apporti dei produttori.

(1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

(2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria e/o con apporto tecnico-artistico, non può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo totale del film.

Articolo 7

Produzioni multilaterali.

(1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, la Turchia ed uno o più Paesi con cui l'Italia e/o la Turchia sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

(2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al dieci (10) per cento del costo.

Articolo 8
Negativi e lingue.

- (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.
- (2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in turco.

Articolo 9
Importazione temporanea.

- (1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

Articolo 10
Saldo degli apporti.

- (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.
- (2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Articolo 11
Ripartizione dei mercati.

- (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
- (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
- (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».
- (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Articolo 12
Contratti tra i coproduttori.

(1) I contratti tra co-produttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano;

b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano;

c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico. Le spese per la realizzazione di una co-produzione saranno a carico dei produttori dei due paesi che la realizzano.

Articolo 13

Approvazione di un progetto di coproduzione.

(1) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

Articolo 14

Esportazione dei film.

(1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.

(2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

(3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 15

Identificazione dei film di coproduzione.

(1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura «coproduzione italo-turca» o «coproduzione turco-italiana».

(2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Articolo 16

Presentazione nei festival.

- (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
- (2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 17

Norme di procedura e istanza per la qualificazione.

- (1) Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica di Turchia.
- (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.
- (3) In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di sessanta giorni.

Articolo 18

Commissione Mista.

- (1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.
- (2) In concreto, la Commissione esaminerà se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
- (3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

Articolo 19

Importazione.

- (1) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video turche nella Repubblica italiana o produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica di Turchia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

(2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.

Articolo 20

Entrata in vigore.

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni.

(2) Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.

(3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

Articolo 21

Modifiche.

(1) Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entrerà in vigore con le procedure all'uopo previste.

Articolo 22

Risoluzione delle controversie.

(1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in Italiano, in Turco e in Inglese.

FATTO ad Ankara, il 30 marzo 2006 nelle lingue italiana, turca ed inglese, tutti i testi autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

Carlo Marsili
Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario della Repubblica
d'Italia nella Repubblica di Turchia

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI TURCHIA**

Ayşenur Alpaslan
Ambasciatore
Direttore Generale per la
Promozione all'Estero e gli Affari Culturali
del Ministero degli Affari Esteri

Allegato - Norme di procedura

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua turca per la Repubblica di Turchia:

I. un trattamento dettagliato;

II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;

III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;

2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;

3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);

4. l'ammontare del costo;

5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;

6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;

7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese può limitarsi al 30% del costo del film;

8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;

b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione, in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo;

9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;

10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film.

IV. il piano di finanziamento;

V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI. il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.